

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5422

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FRATTINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(PISANU)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CASTELLI)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(SINISCALCO)

E CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(LUNARDI)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatta a Kiev il 23 dicembre 2003

Presentato il 15 novembre 2004

ONOREVOLI DEPUTATI! — La Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Ucraina definisce e regola nel dettaglio l'esercizio delle funzioni consolari nei due Stati, che non sono disciplinate nella Convenzione di Vienna sulle relazioni

consolari del 1963 in vigore tra gli stessi, e si inserisce nel quadro del rafforzamento delle relazioni reciproche.

Lo sviluppo dei rapporti tra Italia e Ucraina determinerà nel futuro un incremento della presenza di operatori econo-

mici italiani in Ucraina, nonché un aumento del movimento delle persone tra i due Stati; da ciò l'esigenza di predisporre gli strumenti di tutela e protezione delle persone fisiche e giuridiche, quale necessaria premessa per migliori rapporti sul piano sociale ed economico.

La Convenzione, inoltre, contribuirà a consolidare, sul piano politico, le relazioni tra l'Italia ed uno Stato che ha acquisito nuova indipendenza dopo lo scioglimento dell'Unione Sovietica.

I primi tre capitoli della Convenzione hanno carattere istituzionale, regolando lo *status* degli organi consolari, in conformità ai principi generali contenuti nella Convenzione di Vienna del 1963.

In particolare, nel capitolo I sono contenute le definizioni dei termini usati nel testo; nel capitolo II vengono definite le problematiche concernenti l'istituzione degli Uffici consolari, la nomina dei membri dell'Ufficio consolare stesso e l'esercizio delle funzioni consolari; nel capitolo III vengono precisate le agevolazioni, i privilegi e le immunità cui hanno diritto i membri dell'Ufficio consolare dello Stato di invio in quello di residenza.

Il capitolo IV precisa le funzioni riconosciute ai Consoli e le modalità del loro esercizio: esse coinvolgono vari settori, come lo stato civile e la cittadinanza, le funzioni notarili, il rilascio di passaporti, visti ed altri documenti, la notifica di atti giudiziari, la registrazione dei cittadini, la protezione dei minori e degli indigenti, le competenze in materia marittima.

Particolare importanza rivestono le norme relative alla libertà di comunicazione tra cittadini e funzionari consolari del proprio Stato, nonché quelle che sanciscono il diritto del Console di tutelare i propri connazionali detenuti o comunque privati della libertà.

Giova mettere in evidenza taluni aspetti innovativi rispetto alle Convenzioni consolari tradizionali.

Deve, al riguardo, sottolinearsi la previsione di un obbligo dei Consoli di col-

laborare con le Autorità locali in materia di identificazione dei propri connazionali sprovvisti di documenti e di rilasciare agli stessi i documenti di viaggio, per consentire il ritorno in patria ed evitare il fenomeno della clandestinità.

Significative sono inoltre le disposizioni sul diritto dei Consoli di procedere alla registrazione dei propri cittadini e quelle che consentono lo svolgimento di operazioni elettorali in vista dell'esercizio del voto all'estero.

La Convenzione stabilisce, infine, che gli Uffici consolari italiani possono esercitare funzioni consolari anche a favore di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea, che non abbiano rappresentanze *in loco*: ciò in conformità alle deliberazioni intervenute in sede di Unione europea.

In base al capitolo V, le funzioni consolari possono essere attribuite anche a Consoli onorari, il cui *status* è oggetto di apposita normativa.

Per quanto riguarda le singole disposizioni della Convenzione, che si applicano agli Uffici consolari di ciascuno dei due Stati, istituiti nell'altro Stato, si rileva quanto segue.

Gli articoli da 2 a 6 disciplinano il procedimento di nomina dei funzionari consolari.

Gli articoli da 7 a 36 regolano le immunità, l'inviolabilità ed i privilegi dei funzionari consolari, nonché il regime di inviolabilità applicabile ai locali ed agli archivi consolari; essi inoltre prevedono le condizioni per le esenzioni fiscali e doganali.

Negli articoli da 37 a 63 è contenuta la disciplina relativa alle funzioni consolari. In particolare essi riguardano: la registrazione dei cittadini, il rilascio dei passaporti e dei visti, la notifica di atti giudiziari, la cooperazione in materia di cittadinanza, la legalizzazione di documenti, il rilascio di documenti consolari, l'espletamento di funzioni elettorali, la formazione di atti notarili, gli atti dello stato civile. Particolarmente importanti sono l'articolo 48 sul diritto di comunicazione tra cittadini e

Autorità consolari e l'articolo 49 sul diritto di assistenza ai cittadini detenuti, nonché l'articolo 50 sulla protezione dei minori, degli inabilitati e degli incapaci. Le pratiche relative al decesso dei connazionali sono regolate dall'articolo 51.

Per quanto riguarda le competenze dei consoli in materia marittima ed aeronau-

tica, esse sono contemplate dagli articoli da 53 a 59.

Gli articoli 62 e 63 regolano l'esercizio delle funzioni consolari per conto di uno Stato terzo e in uno Stato terzo.

Infine, gli articoli da 64 a 73 stabiliscono le funzioni dei Consoli onorari e le modalità del loro esercizio.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni).

L'attuazione della Convenzione consolare tra l'Italia e l'Ucraina prevede un onere a carico del bilancio dello Stato per la costituzione di una Commissione mista (articolo 74), che si riunirà, su richiesta di ognuna delle Parti contraenti, per assicurare la corretta applicazione delle relative disposizioni.

Nell'ipotesi dell'invio a Kiev di due funzionari, per un periodo di tre giorni, la relativa spesa viene così quantificata:

Spese di missione:

Pernottamento (euro 139 al giorno per 2 persone per 3 giorni)	euro 834
---	----------

Diaria giornaliera per ciascun funzionario euro 104, cui si aggiungono euro 31 pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 104 viene ridotto di euro 35, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 100 + euro 39 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed IRPEF, ai sensi delle leggi n. 335 dell'8 agosto 1995, n. 662 del 23 dicembre 1996 e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) euro 139 per 2 persone per 3 giorni)	euro 834
---	----------

Spese di viaggio:

Biglietto aereo A/R Roma-Kiev (euro 2.000 per 2 persone = euro 4.000 + euro 200 quale maggiorazione del 5 per cento)	euro 4.200
--	------------

Totale onere (articolo 74) ...	euro 5.868
--------------------------------	------------

Pertanto, l'onere a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, a decorrere dall'anno 2005, ammonta ad euro 5.868, in cifra tonda euro 5.870.

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Analisi del quadro normativo.

Il provvedimento rende esecutive in Italia le disposizioni della Convenzione, riconoscendo uno specifico trattamento ai Consoli ucraini in Italia e attribuendo loro le competenze dalle stesse previste. Esso è conforme alla Costituzione laddove, all'articolo 87, questa prevede che il Presidente della Repubblica ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorre, l'autorizzazione delle Camere, e non incide su altri diritti riconosciuti dalla Costituzione stessa.

La Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Ucraina è soggetta all'approvazione del Parlamento, ma non comporta l'adozione di norme speciali di adeguamento, né prevede oneri finanziari particolari a carico dello Stato italiano oltre quelli già previsti per lo svolgimento dell'attività consolare.

Come per tutti i trattati soggetti all'approvazione del Parlamento, il testo è stato negoziato con i rappresentanti del Governo dell'Ucraina. La Convenzione è soggetta a ratifica ed entrerà in vigore dopo lo scambio delle ratifiche da parte dei due Stati.

B) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento non incide sulla disciplina comunitaria, che non regola le materie contemplate dalla Convenzione.

C) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

Il provvedimento non incide sulle competenze delle regioni e delle autonomie locali, che non si estendono alla materie da esso contemplate, né incide su precedenti interventi di delegificazione, che non riguardano detta materia.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambito dell'intervento: destinatari diretti e indiretti.

Lo sviluppo dei rapporti tra Italia e Ucraina determinerà nei prossimi anni un incremento della presenza di operatori economici italiani in Ucraina, nonché un rilevante aumento del movimento delle persone tra i due Stati. Da ciò l'esigenza di predisporre gli strumenti di tutela e protezione delle persone fisiche e giuridiche, quale necessaria premessa per migliori rapporti sul piano sociale ed economico.

Soggetti diretti della Convenzione sono Italia e Ucraina, nonché i loro cittadini persone fisiche e giuridiche.

Non sono previste categorie particolari di soggetti diretti e di soggetti indiretti.

B) Condizioni di operatività.

Spetta agli Uffici consolari attuare la protezione dei propri cittadini.

Il capitolo IV precisa le funzioni riconosciute ai Consoli e le modalità del loro esercizio: esse coinvolgono vari settori, come lo stato civile e la cittadinanza; le funzioni notarili; il rilascio di passaporti, visti ed altri documenti; la notifica di atti giudiziari, la registrazione dei cittadini, la protezione dei minori e degli indigenti, le competenze in materia marittima.

Particolare importanza rivestono le norme relative alla libertà di comunicazione tra cittadini e funzionari consolari del proprio Stato, nonché quelle che sanciscono il diritto del Console di tutelare i propri connazionali detenuti o comunque privati della libertà.

Viene, altresì, sottolineato l'obbligo di collaborazione dei Consoli con le Autorità locali in materia di identificazione dei propri connazionali sprovvisti di documenti, per evitare il fenomeno della clandestinità.

È poi previsto che operazioni elettorali possano svolgersi all'estero, nelle sedi consolari.

La Convenzione stabilisce, infine, che gli Uffici consolari italiani possono esercitare funzioni consolari anche a favore di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea che non abbiano rappresentanze *in loco*: ciò in conformità alle deliberazioni intervenute in sede di Unione europea.

C) Obiettivi e risultati attesi.

L'obiettivo della Convenzione è la predisposizione dei mezzi per la tutela del cittadino all'estero e la determinazione dello *status* dell'Ufficio consolare.

D) Impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni.

La Convenzione precisa le competenze degli Uffici consolari italiani in Ucraina.

E) Impatto sui destinatari passivi.

I cittadini italiani, persone fisiche e persone giuridiche, in Ucraina potranno avvalersi della assistenza e della tutela accordata ai nostri Consoli in base alla Convenzione.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatta a Kiev il 23 dicembre 2003.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 76 della Convenzione stessa.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 5.870 annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

CONVENZIONE CONSOLARE
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'UCRAINA

La Repubblica Italiana e l'Ucraina,
denominate di seguito "Parti Contraenti",

desiderando sviluppare le relazioni consolari, facilitare la tutela dei diritti e degli interessi di entrambi gli Stati, dei loro cittadini e delle persone giuridiche, rafforzare i rapporti di amicizia e di collaborazione tra le Parti Contraenti,

confermando che per la disciplina delle materie non contemplate dalla presente Convenzione saranno applicate le norme degli accordi internazionali in vigore per entrambe le Parti Contraenti, ed in particolare le disposizioni della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963, nonché le norme del diritto internazionale consuetudinario,

hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente Convenzione le espressioni seguenti vanno così intese:

- a) per "Stato d'invio", la Parte Contraente che nomina i funzionari consolari;
- b) per "Stato di residenza", la Parte Contraente nel territorio della quale i funzionari consolari esercitano le proprie funzioni;
- c) per "Ufficio consolare", qualsiasi Consolato Generale, Consolato, Vice-Consolato o Agenzia Consolare;
- d) per "circoscrizione consolare", il territorio attribuito ad un Ufficio consolare per l'esercizio delle funzioni consolari;
- e) per "Capo dell'Ufficio consolare", la persona incaricata di agire in tale qualità;
- f) per "funzionario consolare", ogni persona, ivi compreso il Capo dell'Ufficio Consolare, incaricata di esercitare le funzioni consolari;
- g) per "impiegato consolare", ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici di un Ufficio consolare;
- h) per "membro del personale di servizio", ogni persona adibita al servizio domestico di un Ufficio consolare;
- i) per "membro dell'Ufficio consolare", i funzionari consolari, gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio;
- j) per "membro del personale consolare", i funzionari consolari diversi dal Capo dell'Ufficio consolare, gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio;
- k) per "membro del personale privato", una persona impiegata esclusivamente al servizio privato di un membro dell'Ufficio consolare;

l) per “membro della famiglia”, il coniuge, nonché i figli, ed i genitori di un membro dell'Ufficio consolare che sono legalmente a suo carico e con esso conviventi;

m) per “locali consolari”, gli edifici o le parti di edifici inclusi i terreni ad essi attinenti che, chiunque ne sia il proprietario, sono utilizzati esclusivamente ai fini dell'Ufficio consolare, nonché la residenza del Capo dell'Ufficio consolare;

n) per “archivi consolari”, tutte le carte, i documenti, la corrispondenza, i libri, i film, i mezzi tecnici per la raccolta, conservazione ed utilizzazione di informazioni, i registri dell'Ufficio consolare inclusi i registri informatizzati, il materiale di cifra e di codice, gli schedari e qualunque mobile destinati alla loro protezione e conservazione;

o) per “nave dello Stato d'invio”, ogni nave per la navigazione marittima o fluviale che sia registrata in conformità alla legislazione dello Stato d'invio, comprese le navi di proprietà di quest'ultimo, ad eccezione delle navi militari;

p) per “aeromobile dello Stato d'invio”, ogni aeromobile registrato in conformità alla legislazione civile dello Stato d'invio compresi gli aeromobili che appartengono allo Stato d'invio, ad eccezione degli aeromobili militari.

CAPITOLO II

ISTITUZIONE DI UFFICI CONSOLARI, NOMINA DEI FUNZIONARI E DEGLI IMPIEGATI CONSOLARI ED ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONSOLARI

Articolo 2

Istituzione di un Ufficio consolare

1. Un Ufficio consolare può essere istituito sul territorio dello Stato di residenza soltanto con il consenso di quest'ultimo.

2. La sede dell'Ufficio consolare, la sua classe e la circoscrizione consolare sono stabilite dallo Stato d'invio e sottoposte all'approvazione dello Stato di residenza.

3. Ulteriori modifiche alla sede, alla classe ed alla circoscrizione dell'Ufficio consolare non possono essere apportate dallo Stato di invio se non con il consenso dello Stato di residenza.

4. E' altresì richiesto il consenso dello Stato di residenza nel caso in cui l'Ufficio consolare intenda aprire un ufficio appartenente all'ufficio consolare situato al di fuori della sede di quest'ultimo.

5. In mancanza di un accordo specifico sull'entità dei membri del personale consolare, lo Stato di residenza può proporre che essa sia mantenuta nei limiti di ciò che detto Stato ritiene ragionevole e normale, in considerazione delle circostanze e delle condizioni esistenti nella circoscrizione consolare e con riguardo alle esigenze dell'Ufficio consolare.

Articolo 3

Nomina dei funzionari e degli impiegati consolari ed esercizio delle funzioni

1. Nomina ed ammissione del Capo dell'Ufficio consolare:

a) lo Stato d'invio trasmette al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza la lettera patente sulla nomina del Capo dell'Ufficio consolare;

b) dopo la presentazione della lettera patente lo Stato di residenza rilascia al Capo dell'Ufficio consolare l'exequatur gratuitamente ed entro il termine più breve possibile;

c) nel caso in cui lo Stato di residenza rifiuti di rilasciare l'exequatur, esso non e' tenuto a comunicare allo Stato d'invio i motivi di tale rifiuto;

d) il Capo dell'Ufficio consolare potrà cominciare a esercitare le proprie funzioni dopo che lo Stato di residenza gli avrà rilasciato l'exequatur;

e) in attesa della concessione dell'exequatur lo Stato di residenza può autorizzare il Capo dell'Ufficio consolare ad espletare provvisoriamente le proprie funzioni;

f) dopo la concessione al Capo dell'Ufficio consolare dell'exequatur o dell'autorizzazione ad espletare provvisoriamente le sue funzioni lo Stato di residenza informa immediatamente le Autorità competenti della circoscrizione consolare e adotta le misure necessarie affinché il Capo dell'Ufficio consolare possa adempiere agli obblighi propri del suo incarico e beneficiare dei diritti, vantaggi, privilegi ed immunità previsti dalla presente Convenzione.

2. Nomina dei funzionari e degli impiegati consolari:

- a) lo Stato d'invio notifica anticipatamente alle autorità competenti dello Stato di residenza la nomina dei funzionari e degli impiegati consolari;
- b) lo Stato di residenza autorizza i funzionari consolari che non sono Capo dell'Ufficio consolare all'esercizio delle loro funzioni consolari;
- c) nel caso in cui lo Stato di residenza rifiuti di rilasciare l'autorizzazione all'esercizio delle funzioni consolari, esso non è tenuto a comunicare allo Stato d'invio i motivi di tale rifiuto;
- d) il funzionario consolare che non è Capo dell'Ufficio potrà esercitare le proprie funzioni solo dopo che lo Stato di residenza gli avrà rilasciato l'autorizzazione;
- e) prima della concessione dell'autorizzazione lo Stato di residenza può autorizzare il funzionario consolare ad esercitare provvisoriamente le proprie funzioni;
- f) dopo la concessione al funzionario consolare dell'autorizzazione o di una autorizzazione provvisoria ad espletare le sue funzioni lo Stato di residenza informa immediatamente le Autorità competenti della circoscrizione consolare e adotta le misure necessarie affinché il funzionario consolare possa adempiere agli obblighi propri del suo incarico e beneficiare dei diritti, vantaggi, privilegi ed immunità previsti dalla presente Convenzione.

Articolo 4

Notifica allo Stato di residenza della nomina, degli arrivi e delle partenze

1. Lo Stato d'invio notifica anticipatamente per iscritto al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza quanto segue:
 - a) cognome, nome, cittadinanza, rango, carica dei membri dell'Ufficio consolare, data del loro arrivo e della loro partenza definitiva o della cessazione dalle loro funzioni così come ogni modifica concernente il loro status che possa verificarsi durante il loro servizio nell'Ufficio consolare;
 - b) cognome, nome, cittadinanza, data dell'arrivo e della partenza definitiva dei membri della famiglia dei membri dell'Ufficio consolare e il fatto che una persona diventi membro della famiglia o cessi di esserlo;
2. Successivamente lo Stato di residenza potrà rifiutare di riconoscere qualunque persona quale membro dell'Ufficio consolare. In tale caso lo Stato d'invio richiama la persona in questione o fa cessare le sue funzioni nell'Ufficio consolare.
3. Le autorità competenti dello Stato di residenza rilasciano a titolo gratuito, in conformità alle modalità stabilite da detto Stato, ai membri dell'Ufficio Consolare e ai membri delle loro famiglie, ad eccezione delle persone che sono cittadini dello Stato di

residenza o che vi risiedono permanentemente, una carta d'identità che attesta il loro status quali membri dell'Ufficio consolare o quali membri delle loro famiglie.

Articolo 5

Cittadinanza dei funzionari consolari

1. I funzionari consolari devono essere esclusivamente cittadini dello Stato d'invio.
2. I cittadini dello Stato d'invio che risiedono permanentemente nello Stato di residenza non possono essere funzionari consolari.

Articolo 6

Esercizio temporaneo delle funzioni di Capo dell'Ufficio consolare

1. I membri del personale diplomatico della Rappresentanza diplomatica dello Stato d'invio nello Stato di residenza, i funzionari consolari e gli impiegati consolari possono esercitare temporaneamente le funzioni di Capo dell'Ufficio consolare nel caso in cui il Capo dell'Ufficio consolare non è in grado di esercitare le proprie funzioni nonché nel caso in cui è vacante il posto di Capo dell'Ufficio consolare.
2. Chi esercita temporaneamente le funzioni di Capo di un Ufficio consolare può, a seguito di notifica alle Autorità competenti dello Stato di residenza, esercitare le proprie funzioni e beneficiare delle disposizioni della presente Convenzione in attesa che il titolare riprenda le proprie funzioni o che venga designato un altro Capo dell'Ufficio consolare.
3. Un membro del personale diplomatico della Rappresentanza diplomatica dello Stato d'invio nello Stato di residenza, designato a dirigere temporaneamente l'Ufficio consolare alle condizioni previste al comma 1 del presente articolo, continua a godere dei privilegi e delle immunità diplomatiche.

CAPITOLO III

AGEVOLAZIONI, PRIVILEGI ED IMMUNITA'

Articolo 7

Agevolazioni a favore dell'Ufficio consolare e dei membri dell'Ufficio consolare

1. Lo Stato di residenza è tenuto a provvedere a tutte le condizioni per l'espletamento delle funzioni dell'Ufficio consolare;
2. Lo Stato di residenza tratta con il dovuto riguardo i membri dell'Ufficio consolare e adotta tutte le misure necessarie per consentire l'esercizio delle loro funzioni in conformità alla presente Convenzione.

Articolo 8

Locali consolari ed alloggi

1. Lo Stato di residenza deve facilitare l'acquisto o la costruzione da parte dello Stato d'invio nel suo territorio, nel rispetto della sua legislazione, dei locali necessari all'Ufficio consolare oppure fornire assistenza a quest'ultimo nel procurarsi tali locali in altro modo.
2. Lo Stato di residenza deve anche, ove occorra, aiutare l'Ufficio consolare ad ottenere gli alloggi adeguati per i suoi membri.
3. Le disposizioni del presente Articolo non esimono lo Stato d'invio dalla responsabilità del mancato rispetto dei regolamenti edilizi ed urbanistici applicabili nella zona nella quale sono situati i beni immobili.

Articolo 9

Inviolabilità dei locali consolari e della residenza del Capo dell'Ufficio consolare

1. I locali consolari e la residenza del Capo dell'Ufficio consolare sono inviolabili. I Rappresentanti delle Autorità dello Stato di residenza potranno accedervi solo con il consenso espresso del Capo dell'Ufficio consolare o del Capo della Rappresentanza Diplomatica dello Stato d'invio nello Stato di residenza o della persona da questi designata.

2. Tuttavia in caso di incendio o di calamità naturali che esigano misure immediate di protezione il consenso del Capo dell'Ufficio consolare può considerarsi presunto.

3. Lo Stato di residenza adotterà tutti i provvedimenti appropriati per tutelare i locali consolari e gli alloggi dei funzionari consolari da intrusioni o danneggiamenti e per prevenire che la tranquillità dell'Ufficio consolare sia turbata o che la sua dignità sia diminuita.

Articolo 10

Esenzione fiscale dei beni appartenenti all'Ufficio consolare

1. Lo Stato d'invio è esentato nello Stato di residenza da ogni tassa ed imposta statale e da quelle delle autorità locali per ciò che riguarda:

a) l'acquisto in proprietà, in possesso o in godimento, nonché la proprietà, il possesso, il godimento, la detenzione di terreni, di beni immobili, la costruzione e la manutenzione di edifici o la sistemazione dei terreni, destinati o che servono esclusivamente alle esigenze di servizio di un Ufficio consolare o alla residenza del capo dell'Ufficio consolare che sia funzionario di carriera;

b) l'acquisto, la proprietà, il possesso o il godimento, secondo le disposizioni legislative o regolamentari dello Stato di residenza, di tutti i beni mobili, ivi compresi i mezzi di trasporto destinati o che servono esclusivamente alle esigenze di servizio di un Ufficio consolare, rimanendo inteso che l'esenzione dai diritti e tasse imposti in occasione o di importazione o esportazione è oggetto esclusivo delle disposizioni dell'articolo 28.1.a. di questa Convenzione.

2. L'esenzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle imposte e tasse accertate o percepite in remunerazione di servizi specifici resi.

3. L'esenzione fiscale di cui al comma 1 del presente articolo non si applica alle imposte e tasse che, secondo le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza, sono a carico della persona che stipuli un contratto con lo Stato d'invio o con la persona incaricata di agire per conto di tale Stato.

Articolo 11

Esenzione da requisizione

1. I locali consolari, l'arredamento, tutti i beni mobili ed immobili dell'Ufficio consolare, ivi compresi i mezzi di trasporto, sono esenti da ogni forma di requisizione.

2. I suddetti locali non sono esenti da esproprio per motivi di difesa nazionale o di pubblica utilità, conformemente alla legislazione dello Stato di residenza. Se l'esproprio è necessario a tali fini, e nel caso in cui lo Stato d'invio sia proprietario dei locali consolari,

a quest'ultimo sarà immediatamente versato un indennizzo adeguato ed effettivo che potrà essere liberamente trasferito in detto Stato entro un termine ragionevole e senza alcuna limitazione.

3. Lo Stato di residenza adotta i provvedimenti necessari per facilitare allo Stato d'invio, proprietario od affittuario dei locali espropriati, la re-installazione della sede consolare onde non ostacolare l'esercizio delle funzioni consolari.

Articolo 12

Inviolabilità degli Archivi e dei documenti consolari

Conformemente ai principi di diritto internazionale riconosciuti, gli archivi consolari nonché ogni altro documento e registri sono inviolabili in qualsiasi momento e ovunque si trovino. Le Autorità dello Stato di residenza, per qualsiasi motivo, non possono esaminarli né sequestrarli.

Articolo 13

Uso della bandiera e dello stemma nazionale

1. L'Ufficio consolare ha il diritto di far issare la bandiera nazionale dello Stato d'invio, e, per l'Italia, anche la bandiera dell'Unione Europea, sugli edifici consolari, sulla residenza del Capo dell'Ufficio consolare e sui mezzi di trasporto qualora essi siano adoperati per le esigenze di servizio.

2. L'Ufficio consolare ha il diritto di esporre sugli edifici occupati dall'Ufficio consolare, sul muro di cinta esterno nonché sulla residenza del Capo dell'Ufficio consolare lo stemma nazionale e l'insegna che indichi l'Ufficio consolare nella lingua dello Stato d'invio e nella lingua dello Stato di residenza.

3. Ciascuna Parte Contraente assicura il rispetto e la protezione della bandiera nazionale e dello stemma dell'altra Parte Contraente.

Articolo 14

Libertà di comunicazione

1. Lo Stato di residenza concede e tutela la libertà di comunicazione dell'Ufficio consolare per tutti i fini ufficiali. Per comunicare con il Governo, con le Rappresentanze diplomatiche e gli altri Uffici consolari dello Stato d'invio, ovunque essi si trovino,

l'Ufficio consolare potrà utilizzare tutti i mezzi di comunicazione adeguati compresi i corrieri diplomatici o consolari, la valigia diplomatica o consolare, i mezzi telematici ed i messaggi in codice o in cifra. L'Ufficio consolare potrà installare ed utilizzare una stazione emittente radiofonica solo con il consenso dello Stato di residenza.

2. La corrispondenza ufficiale dell'Ufficio consolare è inviolabile. Per corrispondenza ufficiale si intende tutta la corrispondenza relativa all'Ufficio consolare ed alle sue funzioni.

3. La valigia consolare non può essere nè aperta, nè trattenuta. Tuttavia, se le Autorità competenti dello Stato di residenza hanno seri motivi per ritenere che la valigia contenga altri oggetti oltre la corrispondenza, i documenti e gli oggetti di cui al comma 4 del presente Articolo, esse possono chiedere che la valigia sia aperta in loro presenza da un rappresentante autorizzato dello Stato d'invio. Se il Rappresentante dello Stato d'invio si oppone a tale richiesta, la valigia verrà rispedita al suo luogo di origine.

4. I colli che costituiscono la valigia consolare devono recare i contrassegni esterni visibili che indicano il loro carattere e possono contenere solo la corrispondenza ufficiale, i documenti ufficiali e gli oggetti destinati esclusivamente ad usi d'Ufficio.

5. Il corriere consolare deve essere in possesso di un documento ufficiale attestante la sua qualità e precisante il numero dei colli che costituiscono la valigia consolare. A meno che lo Stato di residenza non vi acconsenta, il corriere non può essere un cittadino dello Stato di residenza ne', a meno che sia cittadino dello Stato d'invio, un residente permanente nello Stato di residenza. Nell'esercizio delle sue funzioni, il corriere consolare e' protetto dallo Stato di residenza. Egli gode dell'inviolabilità personale e non può essere sottoposto ad alcuna forma di arresto o di detenzione.

6. Lo Stato d'invio, la sua Rappresentanza diplomatica e il suo Ufficio consolare possono designare dei corrieri consolari ad hoc. In tali casi, le disposizioni del comma 5 del presente Articolo sono ugualmente applicabili, fermo restando che le immunità ivi menzionate cessano di essere applicabili al momento in cui il corriere avrà consegnato al destinatario la valigia consolare a lui affidata.

7. La valigia consolare può essere affidata al comandante di una nave o di un aeromobile appartenente allo Stato d'invio. Il comandante deve essere munito di un documento ufficiale attestante il numero di colli che costituiscono la valigia consolare, tuttavia egli non e' considerato corriere consolare. Previo il consenso delle Autorità locali competenti, i membri dell'Ufficio consolare possono, liberamente e direttamente, consegnare al comandante e ritirare dalle mani del comandante la valigia consolare.

Articolo 15

Libertà di movimento

1. Lo Stato di residenza assicura a tutti i membri dell'Ufficio consolare la libertà di movimento sul suo territorio.
2. Le disposizioni del comma 1 del presente Articolo non sono applicabili alle zone nelle quali l'ingresso proibito o limitato per motivi di sicurezza nazionale.

Articolo 16

Percezioni consolari

1. L'Ufficio consolare può percepire nel territorio dello Stato di residenza i diritti e le tasse previsti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato d'invio per gli atti consolari.
2. Le somme percepite per i diritti e le tasse previsti nel comma 1 del presente Articolo, nonché le relative ricevute, sono esenti da qualsiasi imposta e tassa nello Stato di residenza.

Articolo 17

Facilitazioni concesse all'Ufficio consolare per lo svolgimento delle sue funzioni

1. Lo Stato di residenza accorda all'Ufficio consolare ogni facilitazione possibile per lo svolgimento delle sue funzioni e adotta tutte le misure necessarie per consentire ai membri dell'Ufficio consolare di svolgere la loro attività e di godere dei diritti, privilegi ed immunità concessi dalla presente Convenzione.
2. I locali consolari non potranno essere utilizzati per fini incompatibili con l'esercizio delle funzioni consolari.

Articolo 18

Tutela della dignità dei funzionari e degli impiegati consolari

Lo Stato di residenza dovrà trattare i funzionari e gli impiegati consolari con il rispetto loro dovuto e dovrà adottare tutte le misure appropriate per impedire ogni attentato alla loro persona, alla loro libertà e alla loro dignità.

Articolo 19

Inviolabilità personale dei funzionari consolari

1. I funzionari consolari non possono essere posti in stato di arresto o di detenzione preventiva se non nel caso di reato punibile con una pena restrittiva della libertà la cui durata minima sia di cinque anni ai sensi della legislazione vigente nello Stato di residenza e a seguito di decisione di un'autorità giudiziaria competente.

2. Ad eccezione del caso di cui al comma 1 del presente Articolo, i funzionari consolari non possono essere posti in stato di detenzione o sottoposti a qualsiasi forma di limitazione della loro libertà personale, se non in esecuzione di una sentenza giudiziaria che sia divenuta definitiva.

3. Se un procedimento penale è promosso contro un funzionario consolare, questi è tenuto a presentarsi davanti alle Autorità competenti dello Stato di residenza. Tuttavia, tale procedimento deve essere condotto con i riguardi dovuti al funzionario consolare in considerazione della sua posizione ufficiale e, ad eccezione del caso di cui al comma 1 del presente Articolo, in maniera da ostacolare il meno possibile l'esercizio delle funzioni consolari. Qualora, nelle circostanze di cui al comma 1 del presente Articolo, si renda necessario porre un funzionario consolare in stato di detenzione preventiva, il procedimento promosso nei suoi confronti dovrà iniziare nei termini più brevi.

Articolo 20

Notifica di casi di arresto o di detenzione preventiva

In caso di arresto o detenzione preventiva di un membro del personale consolare o di procedimento penale promosso contro di esso, le Autorità competenti dello Stato di residenza ne informano immediatamente il Capo dell'Ufficio consolare. Se detti provvedimenti sono diretti nei confronti del Capo dell'Ufficio consolare, lo Stato di residenza ne informa immediatamente lo Stato d'invio per via diplomatica.

Articolo 21

Immunità dalla giurisdizione



1. I funzionari e gli impiegati consolari non sono soggetti alla giurisdizione delle Autorità giudiziarie ed amministrative dello Stato di residenza per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle funzioni consolari.

2. Tuttavia, le disposizioni del comma 1 del presente Articolo non si applicano in caso di azione civile:

a) conseguente alla stipula di un contratto da parte di un funzionario o di un impiegato consolare, che non abbiano agito espressamente o implicitamente per conto dello Stato d'invio;

b) intentata da un terzo per danni derivanti da un incidente causato nello Stato di residenza da un veicolo, una nave, un aeromobile o da ogni altro mezzo di trasporto.

Articolo 22

Obbligo di prestare testimonianza

1. I membri di un Ufficio consolare possono essere chiamati come testimoni nel corso di procedimenti giudiziari o amministrativi. Gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio non possono rifiutare di testimoniare, tranne nei casi di cui al comma 3 del presente Articolo. Se un funzionario consolare rifiuta di testimoniare, nessun provvedimento coercitivo o altra sanzione può essere applicata nei suoi confronti.

2. L'Autorità competente dello Stato di residenza che richiede la testimonianza da parte di un funzionario consolare non deve intralciare l'adempimento delle sue funzioni consolari. Essa può, ogni qualvolta ciò sia possibile, ricevere la sua testimonianza presso la sua residenza, presso l'Ufficio consolare, ovvero accettare una dichiarazione per iscritto.

3. I membri di un Ufficio consolare non sono tenuti a deporre su fatti attinenti all'esercizio delle loro funzioni e mettere a disposizione la corrispondenza o i documenti relativi alle loro funzioni. Essi non sono altresì tenuti a testimoniare sulla legislazione dello Stato d'invio.

Articolo 23

Rinuncia ai privilegi ed alle immunità

1. Lo Stato d'invio può rinunciare, nei confronti di un membro dell'Ufficio consolare, a qualsiasi dei privilegi e delle immunità previsti agli Articoli 19, 21 e 22 della presente Convenzione.

2. In ogni caso tale rinuncia deve essere espressa e deve essere comunicata per iscritto allo Stato di residenza.

3. Se un funzionario o un impiegato consolare promuovono un procedimento in una materia per la quale beneficiano dell'immunità giurisdizionale ai sensi dell'articolo 21

della presente Convenzione, non possono invocare l'immunità giurisdizionale per le domande riconvenzionali direttamente collegate alla domanda principale.

4. La rinuncia alla immunità giurisdizionale in un'azione civile o amministrativa non comporta rinuncia all'immunità relativamente all'esecuzione delle sentenze, per le quali è necessaria una distinta rinuncia per iscritto.

Articolo 24

Esenzione dalla registrazione e dal permesso di soggiorno

1. I funzionari consolari, gli impiegati consolari nonché i membri delle loro famiglie, sono esenti da ogni obbligo previsto dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia di registrazione degli stranieri e di permesso di soggiorno.

2. Tuttavia, le disposizioni del comma 1 del presente articolo non si applicano né agli impiegati consolari che non sono impiegati permanenti dello Stato di invio o che esercitano un'attività privata a carattere lucrativo nello Stato di residenza, né ai membri delle loro famiglie.

Articolo 25

Esenzione dal permesso di lavoro

1. I membri dell'Ufficio consolare, per quanto concerne i servizi resi allo Stato d'invio, sono esenti da ogni obbligo in materia di permesso di lavoro stabilito dalla legislazione dello Stato di residenza relativamente all'impiego della mano d'opera straniera.

2. I membri del personale privato dei funzionari ed impiegati consolari che non posseggono la cittadinanza dello Stato di residenza o che non siano residenti permanenti in detto Stato, non possono esercitare nello Stato di residenza altra attività privata a carattere lucrativo. In conformità al comma 1 del presente Articolo essi sono esenti dall'obbligo di ottenere l'autorizzazione per il collocamento al lavoro.

3. Le persone di cui al comma 2 del presente Articolo sono obbligate a lasciare il territorio dello Stato di residenza alla cessazione del loro contratto con i funzionari ed impiegati consolari a meno che non ottengano uno specifico permesso di residenza e di lavoro dalle Autorità competenti dello Stato di residenza.

Articolo 26

Esenzione dal regime di sicurezza sociale

1. Fatte salve le disposizioni del comma 3 del presente Articolo, la legislazione vigente nello Stato di residenza in materia di sicurezza sociale non si applica ai membri dell'Ufficio consolare, né ai membri delle loro famiglie, per quanto riguarda i servizi che prestano allo Stato d'invio.

2. L'esenzione di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche ai membri del personale privato che dipendono esclusivamente dai membri dell'Ufficio consolare, a condizione che:

a) non siano cittadini dello Stato di residenza né stabilmente residenti in detto Stato;

b) siano assoggettati alle disposizioni sulla sicurezza sociale vigenti nello Stato d'invio o in uno Stato terzo.

3. I membri dell'Ufficio consolare, che hanno al loro servizio persone cui non sia applicabile l'esenzione prevista al comma 2 del presente articolo, devono osservare gli obblighi imposti al datore di lavoro dalle norme di sicurezza sociale dello Stato di residenza.

4. L'esenzione prevista ai commi 1 e 2 del presente articolo non esclude l'iscrizione volontaria al regime di sicurezza sociale dello Stato di residenza nella misura permessa da detto Stato.

Articolo 27

Esenzione fiscale dei membri dell'Ufficio consolare

1. I funzionari e gli impiegati consolari nonché i membri delle loro famiglie, sono esenti da ogni imposta e tassa, personale o reale, statale o da quelle delle autorità locali ad eccezione:

a) delle imposte indirette che sono normalmente incorporate nel prezzo delle merci e dei servizi, inclusa l'imposta sul valore aggiunto, fatte salve le disposizioni dell'articolo 28 della presente Convenzione;

b) delle imposte e tasse sui beni immobili privati situati sul territorio dello Stato di residenza, fatte salve le disposizioni dell'articolo 10 della presente Convenzione;

c) delle imposte e tasse di successione e di quelle sul trasferimento di proprietà vigenti nello Stato di residenza, fatte salve le disposizioni di cui alla lettera b) dell'articolo 29 della presente Convenzione;

d) delle imposte e tasse sui redditi privati, compresi gli utili da capitale, che hanno la loro fonte nello Stato di residenza e delle imposte e tasse sul capitale afferente ad investimenti effettuati in imprese commerciali o finanziarie situate nello Stato di residenza;

e) delle imposte e tasse percepite come corrispettivo di servizi specifici resi, delle imposte di registro, giudiziarie, di ipoteca e di bollo, fatta riserva delle disposizioni di cui all'articolo 10 della presente Convenzione.

2. I membri del personale di servizio sono esenti dalle imposte e tasse sul salario che essi percepiscono da parte dello Stato di invio per i servizi resi all'Ufficio consolare.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano agli impiegati consolari ed ai membri del personale di servizio che sono cittadini dello Stato di residenza o che vi risiedono stabilmente.

4. I membri dell'Ufficio consolare che impiegano persone il cui salario non è esente dalle imposte sul reddito nello Stato di residenza devono osservare gli obblighi imposti ai datori di lavoro dalla legislazione di detto Stato in materia di percezione dell'imposta sul reddito.

Articolo 28

Esenzione dai diritti doganali e dal controllo doganale

1. In base alle disposizioni legislative e ai regolamenti in esso vigenti, lo Stato di residenza autorizza l'importazione e l'esportazione e concede l'esenzione dai dazi doganali, tasse ed altri diritti connessi diversi dalle spese di deposito, di trasporto e attinenti a servizi analoghi, per:

a) i beni destinati all'uso ufficiale dell'Ufficio consolare;

b) i beni destinati all'uso personale del funzionario consolare e dei membri della sua famiglia compresi gli oggetti destinati alla loro sistemazione;

c) i beni trasportati al momento della prima sistemazione degli impiegati consolari e dei membri del personale di servizio dell'Ufficio consolare ivi comprese le masserizie.

2. I beni di consumo di cui alle lettere b) e c) del comma 1 del presente articolo non devono eccedere i quantitativi necessari alla loro utilizzazione personale da parte degli interessati.

3. I bagagli personali al seguito dei funzionari consolari e dei membri delle loro famiglie sono esenti dal controllo doganale. Essi possono essere ispezionati da parte delle Autorità competenti dello Stato di residenza solo nel caso in cui vi siano seri motivi di ritenere che contengano oggetti diversi da quelli citati alla lettera b) del comma 1 del

presente articolo, ovvero oggetti la cui importazione o esportazione è vietata dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza o soggetta ai suoi regolamenti di quarantena. In tale caso l'ispezione è effettuata in presenza del funzionario consolare interessato o del membro della sua famiglia interessato.

Articolo 29

Beni compresi nella successione di un membro dell'Ufficio consolare o di un membro della sua famiglia

In caso di decesso di un membro dell'Ufficio consolare o di un membro della sua famiglia, lo Stato di residenza è tenuto a:

a) permettere l'esportazione dei beni mobili del defunto ad eccezione di quelli acquistati nello Stato di residenza e che al momento del decesso sono oggetto di un divieto di esportazione;

b) esentare i beni mobili del defunto da ogni diritto di successione e di passaggio di proprietà relativamente ai beni mobili la cui presenza nello Stato di residenza era dovuta esclusivamente alla presenza in detto Stato del defunto in qualità di membro dell'Ufficio consolare o della sua famiglia.

Articolo 30

Inizio e fine dei privilegi e delle immunità

1. Ogni membro dell'Ufficio consolare beneficia dei privilegi e delle immunità previste dalla presente Convenzione dal momento del suo ingresso nel territorio dello Stato di residenza per raggiungere il proprio Ufficio oppure, se si trova già su tale territorio, a partire dall'assunzione delle loro funzioni presso l'Ufficio consolare.

2. I membri della famiglia di un membro dell'Ufficio consolare, nonché i membri del suo personale privato, beneficiano dei privilegi e delle immunità previste nella presente Convenzione a partire dalla data del loro ingresso nel territorio dello Stato di residenza o dal momento in cui diventano membri della famiglia o del personale privato.

3. Quando cessano le funzioni di un membro dell'Ufficio consolare, i suoi privilegi ed immunità, nonché quelli dei membri della sua famiglia e dei membri del suo personale privato, terminano di regola: al momento in cui la persona in questione lascia il territorio dello Stato di residenza, oppure allo scadere di un termine ragionevole concesso a tale fine. I privilegi e le immunità dei membri della famiglia di un membro dell'Ufficio consolare e dei membri del personale privato terminano quando essi cessano di fare parte della famiglia o di essere al servizio di un membro dell'Ufficio consolare. Tuttavia, se tali

persone esprimono l'intenzione di lasciare il territorio dello Stato di residenza entro un termine ragionevole, i loro privilegi e le immunità continuano ad esistere fino al momento della loro partenza.

4. Per quanto concerne gli atti compiuti da un funzionario o da un impiegato consolare nell'esercizio delle proprie funzioni, l'immunità dalla giurisdizione continua ad esistere senza limiti di durata.

5. Nel caso di decesso di un membro dell'Ufficio consolare i membri della sua famiglia continuano a godere dei privilegi ed delle immunità fino al momento in cui lasciano il territorio dello Stato di residenza, oppure fino allo scadere di un termine ragionevole accordato loro a tal fine.

Articolo 31

Rispetto delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza

Senza alcun pregiudizio dei propri privilegi ed immunità, tutte le persone che ne beneficiano hanno il dovere di rispettare le leggi e i regolamenti dello Stato di residenza.

Articolo 32

Assicurazioni contro danni causati a terzi

I membri dell'Ufficio consolare devono rispettare tutti gli obblighi prescritti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia di assicurazione contro eventuali danni a terzi causati dall'utilizzazione di qualsiasi mezzo di trasporto.

Articolo 33

Norme particolari relative alle agevolazioni, privilegi ed immunità

1. I membri del personale consolare, nonché i membri della loro famiglia che esercitano una attività privata a carattere lucrativo nello Stato di residenza, o che sono cittadini dello Stato di residenza o di uno Stato terzo o residenti permanenti nello Stato di residenza, non godono dei privilegi e delle immunità per gli atti non inerenti all'esercizio delle proprie funzioni.

2. Lo Stato di residenza esercita la propria giurisdizione nei confronti delle persone di cui al comma 1 del presente articolo in modo da non ostacolare senza motivo valido l'esercizio delle funzioni dell'Ufficio consolare.

Articolo 34

Esercizio di funzioni consolari da parte della Rappresentanza diplomatica

1. Le disposizioni della presente Convenzione sono altresì applicabili, ove rilevanti, all'esercizio delle funzioni consolari da parte della Rappresentanza diplomatica.

2. I nominativi dei membri della Rappresentanza diplomatica incaricati di svolgere le funzioni consolari nella Rappresentanza devono essere notificati al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza o all'Autorità da questo designata.

3. Nell'esercizio delle funzioni consolari la Rappresentanza diplomatica può rivolgersi:

- a) alle Autorità locali della circoscrizione consolare;
- b) alle Autorità centrali dello Stato di residenza, se ciò non è contrario alle leggi, ai regolamenti e alle consuetudini dello Stato di residenza o è consentito dagli accordi internazionali.

4. I privilegi e le immunità dei membri della rappresentanza diplomatica di cui al comma 2 del presente articolo continuano ad essere determinati dalle norme di diritto internazionale riguardanti le relazioni diplomatiche. Tuttavia, per quanto concerne gli atti che essi compiano nell'esercizio delle funzioni consolari, l'immunità dalla giurisdizione continua ad esistere senza limiti di durata.

Articolo 35

Rispetto delle prescrizioni amministrative

Lo Stato d'invio, i membri dell'Ufficio consolare ed i membri delle loro famiglie sono tenuti a conformarsi alle prescrizioni delle Autorità amministrative dello Stato di residenza relative all'applicazione delle disposizioni del Capitolo III della presente Convenzione.

Articolo 36***Persona “non grata”***

Lo Stato di residenza può in qualunque momento informare lo Stato d'invio che un funzionario consolare di quest'ultimo Stato è persona “non grata” o che ogni altro membro del personale consolare non è accettabile, non dovendo motivare la sua decisione. In tale caso lo Stato d'invio è tenuto a richiamare il rispettivo membro dell'Ufficio consolare. Se lo Stato d'invio non adempie al proprio obbligo entro un termine ragionevole, lo Stato di residenza può rifiutare di riconoscere tale persona in quanto membro dell'Ufficio consolare.

**CAPITOLO IV
FUNZIONI CONSOLARI****Articolo 37*****Determinazione delle funzioni consolari***

I funzionari consolari hanno il diritto di:

- a) proteggere, nello Stato di residenza, i diritti e gli interessi dello Stato d'invio, dei suoi cittadini nonché delle sue persone giuridiche, favorire lo sviluppo delle relazioni commerciali, economiche, turistiche, sociali, scientifiche, culturali e tecnologiche, nonché quelle in materia marittima e dell'aviazione civile tra le Parti Contraenti;
- b) assistere i cittadini dello Stato d'invio nei loro contatti con le Autorità dello Stato di residenza. Informarsi con tutti i mezzi leciti sui fatti che recano pregiudizio ai diritti dei cittadini dello Stato d'invio e sugli incidenti che li riguardano;
- c) adottare, fatta riserva della legislazione vigente nello Stato di residenza, le misure necessarie per assicurare la rappresentanza legale dei cittadini dello Stato d'invio di fronte ai Tribunali e alle altre Autorità dello Stato di residenza, nonché adottare misure provvisorie per assicurare i diritti e gli interessi di detti cittadini quando questi, essendo assenti o per altre ragioni, non possono tutelare in tempo utile i propri diritti ed interessi;
- d) informarsi con ogni mezzo lecito sulle condizioni e sull'evoluzione della vita commerciale, economica, turistica, sociale, scientifica, culturale e tecnologica dello Stato di residenza, presentando al Governo dello Stato d'invio relazioni in merito e fornire ogni informazione utile riguardante detti argomenti alle persone interessate.

Articolo 38

Rapporti con le Autorità dello Stato di residenza

Nell'esercizio delle proprie funzioni, i funzionari consolari possono rivolgersi:

- a) alle Autorità locali competenti della propria circoscrizione consolare;
- b) alle Autorità centrali competenti dello Stato di residenza, nella misura in cui ciò non è contrario alle leggi, ai regolamenti ed alle consuetudini dello Stato di residenza, oppure è consentito dai relativi accordi internazionali.

Articolo 39

Registrazione e informazione dei cittadini

I funzionari consolari hanno diritto, nell'ambito della propria circoscrizione consolare:

- a) di procedere alla registrazione dei cittadini dello Stato d'invio e di rilasciare loro i relativi documenti. Hanno inoltre diritto di chiedere alle Autorità competenti dello Stato di residenza di fornire, nella misura consentita dalla legislazione di detto Stato, dati statistici riguardanti i cittadini dello Stato d'invio residenti nella loro circoscrizione consolare;
- b) di pubblicare attraverso la stampa, avvisi di carattere generale che interessano i cittadini dello Stato di invio.

Articolo 40

Documenti e titoli di viaggio

I funzionari consolari hanno diritto di rilasciare, rinnovare, modificare o annullare:

- a) i passaporti o gli altri titoli di viaggio dei cittadini dello Stato d'invio; i funzionari consolari italiani hanno il diritto di rilasciare documenti di viaggio anche per i cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea;
- b) i visti ed altri documenti appropriati.

Articolo 41

Notifica di atti giudiziari

I funzionari consolari hanno il diritto di trasmettere atti giudiziari e extragiudiziari e documenti processuali destinati ai propri cittadini e di eseguire, in materia civile e commerciale, commissioni rogatorie relative a propri cittadini, conformemente agli accordi tra le Parti Contraenti o, in mancanza di tali accordi, in ogni modo compatibile con le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza.

Articolo 42

Funzioni relative alla cittadinanza e cooperazione in materia con lo Stato di residenza

1. Il funzionario consolare riceve domande e dichiarazioni e rilascia, consegna e riceve documenti relativi a questioni di cittadinanza dello Stato d'invio, in applicazione della relativa legislazione dello Stato d'invio.

2. I funzionari consolari dello Stato d'invio cooperano con le competenti autorità dello Stato di residenza, su richiesta di queste ultime, allo scopo di determinare la cittadinanza delle persone che non possiedono un passaporto o altro documento di riconoscimento e che le autorità dello Stato di residenza presumono essere cittadini dello Stato d'invio. Qualora si accerti che le persone interessate posseggono la cittadinanza dello Stato d'invio, i funzionari consolari rilasciano, senza indugio, un passaporto o altro documento di viaggio a queste persone.

Articolo 43

Atti notarili e legalizzazione consolare

In conformità alla legislazione dello Stato d'invio i funzionari consolari possono:

1. redigere in forma notarile:

a) gli atti ed i contratti stipulati tra cittadini dello Stato d'invio nonché atti unilaterali di questi ultimi, che non riguardino la costituzione, la modifica o il trasferimento di diritti su beni immobili situati nello Stato di residenza;

b) gli atti ed i contratti, qualunque sia la cittadinanza delle Parti, concernenti beni situati sul territorio dello Stato d'invio, o che sono destinati a produrre effetti in detto territorio;

c) i testamenti dei cittadini dello Stato d'invio;

d) gli atti ed i contratti relativi al matrimonio di un cittadino dello Stato d'invio.

2. autenticare le copie dei documenti ed estratti, autenticare le firme apposte sui documenti, certificare la traduzione dei documenti o tradurli;

3. esercitare qualunque altra funzione notarile prevista dalla legislazione dello Stato d'invio purché le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza non lo impediscano.

4. legalizzare le firme apposte sui documenti ed atti formati dalle Autorità dello Stato di residenza.

Articolo 44

Efficacia degli atti e dei documenti consolari

Gli atti ed i documenti formati, certificati, autenticati nonché la traduzione di detti atti e documenti effettuata o certificata da un funzionario consolare, hanno, nello Stato di residenza, lo stesso valore probatorio che avrebbero se fossero stati formati, certificati, autenticati o tradotti dalle Autorità competenti dello Stato di residenza, purché siano state rispettate le formalità richieste in materia da detto Stato.

Articolo 45

Atti dello stato civile

1. I funzionari consolari hanno il diritto, in conformità alla legislazione dello Stato di invio, di:

a) redigere, trascrivere e trasmettere gli atti dello stato civile dei cittadini dello Stato d'invio;

b) celebrare i matrimoni e redigerne gli atti, a condizione che i nubendi siano cittadini dello Stato d'invio. Dovranno essere informate in merito le Autorità competenti dello Stato di residenza, se la legislazione di quest'ultimo Stato lo esige;

c) ricevere i documenti relativi ai consensi necessari al matrimonio qualunque sia la cittadinanza delle persone alle quali viene richiesto tale consenso;

2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo non esentano le persone interessate dall'obbligo di effettuare le dichiarazioni ed ogni altra formalità prevista dalla legislazione dello Stato di residenza.

Articolo 46

Rilascio di documenti ed espletamento di adempimenti elettorali

I funzionari consolari hanno il diritto di:

- a) trasmettere ai cittadini dello Stato d'invio atti ed altri documenti provenienti da detto Stato;
- b) rilasciare gli estratti e le copie di ogni documento da essi formato nei limiti della loro competenza;
- c) ricevere qualunque dichiarazione o rilasciare certificati richiesti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato d'invio o dello Stato di residenza, a meno che quest'ultimo non vi si opponga;
- d) rilasciare certificati di origine delle merci, o altri documenti simili, conformemente alla legislazione dello Stato di residenza;
- e) affiggere nei locali consolari qualunque avviso riguardante i diritti, gli obblighi e gli interessi dei cittadini dello Stato d'invio;
- f) effettuare gli adempimenti relativi alla partecipazione dei cittadini dello Stato d'invio ai referendum e alle elezioni di detto Stato.

Articolo 47

Depositi

I funzionari consolari hanno diritto di ricevere in deposito somme di denaro, documenti, compresi i testamenti e qualsiasi oggetto lecito, consegnati da cittadini dello Stato d'invio o per loro conto. Detti depositi possono essere esportati dallo Stato di residenza solo in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti in detto Stato. Questi depositi non beneficiano dell'immunità prevista all'articolo 12 della presente Convenzione.

Articolo 48

Comunicazioni con i cittadini dello Stato d'invio

1. I funzionari consolari hanno diritto di comunicare con i cittadini dello Stato d'invio e di recarsi presso i medesimi. I cittadini dello Stato d'invio hanno la stessa libertà di comunicare con i funzionari consolari e di recarsi presso gli stessi.

2. Le Autorità competenti dello Stato di residenza facilitano, se opportuno e per quanto possibile, la comunicazione tra i funzionari consolari ed i cittadini dello Stato d'invio che si trovano nel territorio dello Stato di residenza, e, in caso di catastrofe o altro avvenimento grave, assistono detti funzionari consolari nell'adozione delle misure necessarie.

Articolo 49

Comunicazione con i cittadini detenuti dello Stato d'invio

1. Le Autorità competenti dello Stato di residenza informano immediatamente, e comunque nel termine massimo di 3 giorni dalla data di adozione delle rispettive misure, l'Ufficio consolare dello Stato di invio nella cui circoscrizione esse sono adottate, in caso di fermo, arresto o di qualunque altra forma di limitazione della libertà di un cittadino dello Stato d'invio. L'Ufficio consolare deve essere altresì informato della natura dei fatti che giustificano l'adozione di tali provvedimenti. Allo stesso tempo le Autorità competenti dello Stato di residenza trasmettono senza indugi ogni comunicazione indirizzata all'Ufficio consolare dello Stato di invio dalla persona soggetta alle suddette misure.

2. I funzionari consolari possono recarsi presso un cittadino dello Stato d'invio posto in stato di fermo, arresto, di detenzione in prigione, di detenzione preventiva o soggetto a qualsiasi altra forma di limitazione della libertà, possono sia intrattenersi che corrispondere con lui nella lingua da loro scelta. Le autorità competenti dello Stato di residenza rispettano la riservatezza dei rapporti del cittadino dello Stato di invio con i funzionari consolari di questo Stato.

3. Le Autorità competenti dello Stato di residenza assicurano, immediatamente e nel termine massimo di 5 giorni a partire dalla data in cui il cittadino dello Stato d'invio è stato fermato, arrestato o sottoposto a qualunque altra forma di limitazione della libertà, l'esercizio del diritto del funzionario consolare di visitare detto cittadino anche per assicurare ad esso la necessaria assistenza legale.

4. Le Autorità competenti dello Stato di residenza informano il cittadino dello Stato d'invio dei suoi diritti conformemente ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. I diritti previsti nel presente articolo devono essere esercitati conformemente alla legislazione e ai regolamenti dello Stato di residenza, restando inteso tuttavia che queste leggi e regolamenti devono permettere la piena realizzazione dei fini per i quali i diritti sono concessi in virtù del presente articolo.

Articolo 50

Protezione dei minori, degli inabilitati e degli incapaci

1. Le Autorità dello Stato di residenza informano immediatamente i funzionari consolari dello Stato d'invio di ogni situazione relativa a minori, inabilitati ed incapaci, cittadini dello Stato d'invio, e possono richiedere la designazione per tali persone di un curatore o di un tutore.

2. I funzionari consolari hanno il diritto di ricevere qualsiasi dichiarazione sulle adozioni e sulla tutela dei diritti e degli interessi dei minori e delle altre persone incapaci, cittadini dello Stato d'invio, ed a tale fine, qualora necessario, possono, conformemente alla legislazione dello Stato di residenza e agli accordi internazionali in vigore per le Parti contraenti della presente Convenzione, adottare provvedimenti per nominare i curatori o tutori di tali persone e controllare l'esercizio del loro mandato.

3. I funzionari consolari possono anche richiedere la collaborazione dell'Autorità competente dello Stato di residenza ai fini del ritorno di tali persone nello Stato d'invio.

Articolo 51

Notifica di decesso

Nel caso di decesso di un cittadino dello Stato d'invio nel territorio dello Stato di residenza, le Autorità competenti dello Stato di residenza ne avvisano senza indugio l'Ufficio consolare dello Stato di invio. Su richiesta dell'Ufficio consolare esse rilasciano a quest'ultimo il certificato di decesso o altri documenti relativi al decesso.

Articolo 52

Funzioni relative alle successioni

1. Le Autorità competenti dello Stato di residenza, nel caso di decesso di un cittadino dello Stato d'invio, forniscono nel termine più breve possibile all'Ufficio consolare dello Stato d'invio tutte le informazioni che siano in grado di raccogliere per predisporre l'inventario dei beni successori e l'elenco degli eventuali aventi diritto alla successione.

2. Il funzionario consolare dello Stato di invio può richiedere all'Autorità competente dello Stato di residenza di adottare immediatamente le misure necessarie per la

salvaguardia e l'amministrazione dei beni successori che si trovano nel territorio dello Stato di residenza.

3. Nel caso in cui un cittadino dello Stato d'invio abbia diritto di succedere alla persona deceduta nel territorio dello Stato di residenza, indipendentemente dalla cittadinanza di detta persona, le Autorità competenti dello Stato di residenza ne informano l'Ufficio consolare.

4. Se un cittadino dello Stato d'invio ha o pretende di avere il diritto di successione nello Stato di residenza ma, tuttavia, né egli stesso né un suo rappresentante possono partecipare alla procedura relativa alla successione, il funzionario consolare può, personalmente o tramite un suo rappresentante, rappresentare gli interessi di detto cittadino presso gli organi giudiziari o presso le altre Autorità competenti dello Stato di residenza.

5. Se devono essere adottate misure cautelari e non sia presente o non sia rappresentato alcun erede, un funzionario consolare dello Stato d'invio sarà invitato dalle Autorità dello Stato di residenza ad assistere alle operazioni di apposizione e rimozione dei sigilli nonché alla predisposizione dell'inventario dei beni successivi.

6. In caso di decesso di un cittadino dello Stato d'invio che si trovava temporaneamente sul territorio dello Stato di residenza, gli effetti personali e le somme di denaro lasciati dal de cuius, che non siano reclamati da un erede presente o rappresentato nel territorio dello Stato di residenza, devono essere consegnati senza alcuna formalità all'Ufficio consolare dello Stato d'invio a titolo provvisorio per assicurarne la custodia, fatta riserva del diritto delle Autorità competenti dello Stato di residenza di sequestrarli nell'interesse della giustizia. Il funzionario consolare dovrà consegnare gli effetti personali e le somme di denaro suddette alle Autorità dello Stato di residenza designate per assicurarne l'amministrazione e la liquidazione. Per l'esportazione di effetti personali e per il trasferimento di somme di denaro dovrà rispettarsi la legislazione dello Stato di residenza.

7. Qualora, dopo il completamento delle procedure relative alla successione sul territorio dello Stato di residenza, i beni mobili della successione o i proventi della vendita di beni mobili o immobili spettino ad un erede, avente causa o legatario, cittadino dello Stato d'invio che non risieda nel territorio dello Stato di residenza e non abbia designato un mandatario, i beni suddetti o i proventi della loro vendita vengono rimessi all'Ufficio consolare dello Stato d'invio a condizione che:

- a) sia giustificata la qualità di erede, avente causa o legatario;
- b) gli organi competenti dello Stato di residenza abbiano autorizzato, se previsto dalla legislazione di detto Stato, il trasferimento dei beni successori o dei proventi della loro vendita;
- c) tutti i debiti ereditari dichiarati siano stati pagati o garantiti nei termini previsti dalla legislazione dello Stato di residenza;
- d) tutti i diritti di successione siano stati pagati o garantiti.

8. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 4, 5, 6 del presente articolo il funzionario consolare è tenuto a rispettare la legislazione dello Stato di residenza.

Articolo 53

Assistenza alle navi dello Stato d'invio

1. Quando una nave dello Stato d'invio si trova in un porto dello Stato di residenza, il comandante ed i membri dell'equipaggio sono autorizzati a comunicare con i funzionari dell'Ufficio consolare dello Stato d'invio nella cui circoscrizione è situato il porto. Il funzionario consolare può svolgere in piena libertà le funzioni previste dall'articolo 37 della presente Convenzione senza alcuna ingerenza da parte delle Autorità dello Stato di residenza. Per l'esercizio delle sue funzioni, il funzionario consolare, accompagnato, se lo desidera, da uno o più membri del personale consolare, può recarsi a bordo della nave dopo che questa è stata ammessa alla libera pratica.

2. In conformità alle disposizioni di qualsiasi accordo di navigazione marittima tra la Repubblica Italiana e l'Ucraina, il comandante ed i membri dell'equipaggio possono recarsi nell'Ufficio consolare nella cui circoscrizione si trova la nave.

3. Il funzionario consolare può domandare l'assistenza delle Autorità dello Stato di residenza per ogni questione relativa all'esercizio delle sue funzioni previste dal presente articolo; dette Autorità forniscono tale assistenza a meno che esse non abbiano valide, motivate ragioni di rifiutarla in ciascun caso specifico.

Articolo 54

Poteri dei funzionari consolari relativi alla nave ed al suo equipaggio

I funzionari consolari, nei riguardi di una nave dello Stato d'invio ed in conformità della legislazione di quest'ultimo, hanno il diritto:

- a) di prestare assistenza alla nave, e facilitarne l'accesso nel mare territoriale, nel porto o nelle acque interne dello Stato di residenza, nonché la permanenza e la partenza;
- b) di interrogare il comandante e qualsiasi membro dell'equipaggio;
- c) di esaminare e vidimare i documenti di bordo;
- d) di ricevere dichiarazioni riguardanti il viaggio della nave e la sua destinazione;
- e) di rilasciare, a nome dello Stato d'invio, tutti i documenti che consentano alla nave di proseguire il suo viaggio;
- f) di rilasciare e rinnovare i documenti speciali riguardanti i marittimi, previsti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato d'invio;
- g) di adottare tutte le misure necessarie per l'assunzione e lo sbarco del comandante, nonché per l'arruolamento e lo sbarco dei membri dell'equipaggio;

h) di ricevere, formare e sottoscrivere qualsiasi dichiarazione e ogni altro documento previsto dalla legislazione dello Stato d'invio relativamente alla nazionalità, alla proprietà, alle garanzie reali, allo stato ed alla gestione della nave;

i) di adottare i provvedimenti necessari al mantenimento dell'ordine e della disciplina a bordo della nave;

j) di risolvere le controversie tra il comandante ed i membri dell'equipaggio, relative alle paghe ed al contratto di lavoro;

k) di adottare tutte le misure necessarie per assicurare l'assistenza medica, compresi il ricovero ospedaliero ed il rimpatrio del comandante, dei membri dell'equipaggio e dei passeggeri cittadini dello Stato d'invio;

l) di farsi consegnare gli atti di nascita o di morte formati dal comandante a bordo della nave nel corso del viaggio, nonché i testamenti formati o ricevuti dal comandante;

m) di prestare aiuto ed assistenza al comandante o ai membri dell'equipaggio della nave nei loro rapporti con le Autorità giudiziarie ed amministrative dello Stato di residenza, ed a tal fine, se necessario, assicurare loro l'assistenza di un legale o di qualsiasi altra persona che agisca da interprete o da rappresentante legale di fronte alle Autorità giudiziarie;

n) di adottare misure per assicurare l'applicazione a bordo delle navi delle leggi e regolamenti vigenti nello Stato d'invio in materia di navigazione marittima;

o) di adottare le misure necessarie per la conservazione dei beni lasciati da cittadini dello Stato d'invio, marittimi o passeggeri, deceduti a bordo di una nave dello Stato d'invio prima del suo arrivo nel porto;

p) di ricevere dichiarazioni e formare documenti prescritti dalle leggi e regolamenti dello Stato d'invio concernenti la cancellazione della registrazione di una nave dello Stato d'invio.

Articolo 55

Repressione dei reati commessi a bordo

1. Le autorità dello Stato di residenza non eserciteranno la propria giurisdizione penale a bordo di una nave dello Stato d'invio per eseguire l'arresto di una persona o atti di istruzioni per reati commessi a bordo, ad eccezione di:

a) reati commessi da o ai danni di un cittadino dello Stato di residenza, oppure da o ai danni di una persona che non sia il comandante o un membro dell'equipaggio;

b) reati che compromettono la tranquillità o la sicurezza del porto o che sono puniti dalla legislazione dello Stato di residenza in materia di sicurezza dello Stato, di sanità pubblica, d'immigrazione ed in particolare per quanto riguarda l'immigrazione irregolare, di salvaguardia della vita umana in mare, di dogana o di inquinamento delle acque;

c) reati punibili, ai sensi della legislazione dello Stato di residenza, con una pena restrittiva della libertà la cui durata minima non è inferiore a cinque anni;

d) reati in materia di traffico di persone e di traffico illecito di armi, di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

2. In tutti gli altri casi le Autorità dello Stato di residenza possono intervenire solo su richiesta o con il consenso del funzionario consolare.

Articolo 56

Giurisdizione a bordo della nave

1. Le Autorità dello Stato di residenza non possono intervenire in alcuna questione relativa alla gestione interna della nave se non su richiesta o con il consenso del Capo dell'Ufficio Consolare, o, in caso di impedimento di quest'ultimo, su richiesta o con il consenso del comandante.

2. Le Autorità dello Stato di residenza, a meno che il Comandante o il Capo dell'Ufficio Consolare lo richiedano o vi consentano, non possono intervenire su qualsiasi vertenza avvenuta a bordo, salvo che sia necessario per il mantenimento della tranquillità e dell'ordine o nell'interesse della sanità o della sicurezza pubblica a terra o nel porto, o per reprimere i disordini in cui siano coinvolte persone estranee all'equipaggio.

3. Se, al fine di esercitare i diritti di cui all'articolo 55, le competenti Autorità dello Stato di residenza intendono procedere all'arresto o all'interrogatorio di una persona che si trova a bordo, o al sequestro della nave o di tutto o parte del carico o ad un'inchiesta ufficiale a bordo, dette Autorità dovranno avvisare il funzionario consolare dello Stato di invio, affinché questi possa assistere alle visite, alle investigazioni, ai sequestri o agli arresti. Il Comandante o altra persona che eserciti le sue funzioni hanno il diritto di avvisare il funzionario consolare dello Stato di invio in modo da permettere a tale funzionario o al suo rappresentante di assistere a queste visite, inchieste, sequestri o arresti. Se il funzionario consolare non è presente o non è rappresentato, competenti Autorità dello Stato di residenza gli trasmettono tutte le informazioni sui fatti in questione. Analoga procedura deve essere seguita nel caso in cui le locali Autorità giudiziarie ed amministrative richiedano dichiarazioni al Comandante o ai membri dell'equipaggio. Tuttavia, in caso di flagranza di reato, le Autorità dello Stato di residenza informeranno per iscritto il funzionario consolare dei provvedimenti d'urgenza che hanno dovuto essere adottati.

4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili né alle ispezioni ordinarie riguardanti la dogana, la sanità pubblica, l'immigrazione ed il controllo dei certificati internazionali di sicurezza, né al sequestro della nave o del carico derivanti da procedimenti civili o commerciali dinanzi alle Autorità giudiziarie dello Stato di residenza.

5. Il presente articolo non pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti previsti dagli Accordi internazionali vigenti tra le Parti.

Articolo 57

Assistenza in caso di avaria della nave

1. Se una nave dello Stato d'invio subisce un'avaria, si incaglia, fa naufragio, o costituisce un ostacolo alla navigazione nelle acque territoriali, nelle acque interne o in un porto dello Stato di residenza, le Autorità competenti di detto Stato devono informare al più presto l'Ufficio consolare competente dello Stato di invio dell'incidente e delle misure adottate per il salvataggio della nave, del carico e degli altri oggetti a bordo e per la tutela dell'equipaggio e dei passeggeri.

2. In tal caso le Autorità competenti dello Stato di residenza sono tenute ad adottare tutti i provvedimenti necessari per la salvaguardia della nave in avaria, incagliata o naufragata, del suo carico e degli altri oggetti a bordo, per la protezione della vita delle persone a bordo, e per impedire o reprimere eventuali saccheggi o disordini sulla nave. Dette misure si estendono altresì a tutti gli oggetti facenti parte della nave o del suo carico e che sono stati separati dalla nave. Le Autorità competenti dello Stato di residenza prestano ai funzionari consolari tutta l'assistenza necessaria per qualsiasi misura da adottare in seguito all'avaria, all'incaglio o al naufragio della nave. I funzionari consolari hanno diritto di chiedere alle Autorità competenti dello Stato di residenza che esse adottino e continuino ad adottare le misure sopraindicate, se del caso, in collaborazione con il Comandante della nave.

3. Quando una nave dello Stato d'invio si incaglia, naufraga o subisce un'avaria ed oggetti di tale nave o del suo carico vengono ritrovati sulla nave o in prossimità di essa, sul litorale dello Stato di residenza o in prossimità di esso o vengono trasportati in un porto di detto Stato e né il proprietario della nave o del carico, né un suo rappresentante, né gli assicuratori, né il comandante sono presenti, né possono comunque adottare disposizioni per la loro conservazione o destinazione, il funzionario consolare ha il diritto di adottare le disposizioni necessarie, in qualità di rappresentante del proprietario della nave o del carico, in conformità della legislazione dello Stato di residenza.

4. I funzionari consolari hanno anche il diritto di adottare le misure previste dal comma 3 del presente articolo nel caso in cui gli oggetti appartenenti ad un cittadino dello Stato d'invio fanno parte di una nave, qualunque sia la sua nazionalità, o del suo carico e sono stati trasportati in un porto o ritrovati sulla riva o in prossimità di essa o sulla nave in avaria, incagliata, o naufragata. Gli organi competenti dello Stato di residenza devono informare immediatamente il funzionario consolare dello Stato di invio dell'esistenza di tali oggetti.

5. I funzionari consolari hanno il diritto di assistere all'inchiesta aperta per determinare le cause dell'avaria, dell'incaglio o del naufragio nella misura in cui la legislazione dello Stato di residenza non vi si opponga.

6. Nessuna imposta e tassa di importazione può essere percepita dalle Autorità competenti dello Stato di residenza sugli oggetti trasportati da una nave naufragata, o incagliata o in avaria che fanno parte di essa, a meno che tali oggetti vengano sbarcati per l'uso o il consumo nello Stato di residenza.

7. Le Autorità competenti dello Stato di residenza non possono percepire alcuna imposta e tassa di importazione, oltre a quelle di cui al comma 6 del presente articolo, per quanto riguarda la nave in avaria, incagliata o naufragata o il suo carico, salvo le imposte e tasse di importazione di analoga natura e di analogo importo che sarebbero percepite in circostanze analoghe su navi dello Stato di residenza.

Articolo 58

Misure in materia di successione in caso di decesso a bordo

1. In caso di decesso o di scomparsa a bordo della nave del Comandante o di un membro dell'equipaggio di una nave dello Stato d'invio, il Comandante o la persona che esercita le sue funzioni o il funzionario consolare hanno competenza esclusiva per fare l'inventario degli effetti, dei valori e degli altri beni lasciati a bordo della nave dal defunto o dallo scomparso, e compiere tutti gli altri atti necessari per la conservazione dei beni suddetti.

2. Se il defunto o lo scomparso era cittadino dello Stato di residenza, il Comandante o la persona che esercita le sue funzioni redige al momento della constatazione del decesso o della scomparsa, l'inventario dei beni, di cui una copia conforme è consegnata dallo stesso alle Autorità dello Stato di residenza. Queste hanno competenza esclusiva a compiere tutti gli atti necessari per la conservazione dei beni lasciati a bordo della nave dal defunto o dallo scomparso e, se del caso, per la liquidazione della successione.

3. I funzionari consolari che esercitano i diritti in materia di successione, di cui al presente articolo, devono agire in conformità alla legislazione dello Stato di residenza.

Articolo 59***Funzioni relative agli aeromobili***

Le disposizioni contenute negli articoli da 53 a 58 della presente Convenzione sono applicabili, per quanto rilevanti, agli aeromobili dello Stato d'invio, a condizione che esse non siano in contrasto con altri accordi internazionali ai quali partecipano le Parti Contraenti.

Articolo 60***Esercizio di altre funzioni consolari***

I funzionari consolari hanno diritto di esercitare ogni altra funzione loro attribuita dallo Stato d'invio, a condizione che:

- a) tale funzione non sia in conflitto con la legislazione dello Stato di residenza;
- b) le Autorità dello Stato di residenza ne siano informate e non si oppongano a tale esercizio.

Articolo 61***Competenza territoriale***

I funzionari consolari possono esercitare le loro funzioni solo nella propria circoscrizione consolare. Tuttavia, previo consenso delle Autorità dello Stato di residenza, possono esercitarle al di fuori della propria circoscrizione.

Articolo 62***Esercizio di funzioni consolari per conto di Stati terzi***

1. Previa notifica allo Stato di residenza ed a meno che esso vi si opponga, l'Ufficio consolare dello Stato d'invio può esercitare funzioni consolari nello Stato di residenza per conto di uno Stato terzo.

2. In base alla presente Convenzione i funzionari consolari della Repubblica italiana possono esercitare nel territorio dell'Ucraina funzioni consolari a favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea che non abbiano uffici consolari nella circoscrizione consolare di competenza di detti funzionari.

Articolo 63***Esercizio di funzioni consolari in Stati terzi***

Lo Stato d'invio può, previa notifica allo Stato di residenza, incaricare un Ufficio consolare istituito nello Stato di residenza di esercitare funzioni consolari in un altro Stato.

CAPITOLO V**REGIME APPLICABILE AI FUNZIONARI CONSOLARI ONORARI ED AGLI UFFICI CONSOLARI DIRETTI DA TALI FUNZIONARI****Articolo 64*****Principi generali su agevolazioni, privilegi e immunità***

1. Gli articoli 7, 13, 14, 15, 16, 17, 31, 38, 48, 49, 50, 51, 53, 54 e 59 della presente Convenzione si applicano agli Uffici consolari diretti da funzionari consolari onorari. Inoltre, le agevolazioni, i privilegi e le immunità di tali Uffici consolari sono regolati dagli articoli 65, 66, 67 e 68 della presente Convenzione.

2. Gli articoli 20, 21, 22 comma 3, 23 e 30 si applicano ai funzionari consolari onorari. Inoltre, le agevolazioni, i privilegi e le immunità di tali funzionari consolari vengono disciplinati dagli articoli 69, 70, 71, 72 e 73.

3. I privilegi e le immunità previsti dalla presente Convenzione non sono concessi ai membri della famiglia di un funzionario consolare onorario o di un impiegato di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario.

4. La trasmissione di valigie consolari tra due Uffici consolari situati in Paesi diversi e diretti da funzionari consolari onorari è ammessa soltanto con il consenso di entrambi gli Stati di residenza interessati.

Articolo 65***Protezione dei locali consolari***

Lo Stato di residenza adotta tutte le misure necessarie per proteggere i locali consolari di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario da intrusioni

o danneggiamenti, è per prevenire che la tranquillità dell'Ufficio consolare sia turbata o che la sua dignità sia diminuita.

Articolo 66

Esenzione fiscale dei locali consolari

1. I locali consolari di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario, dei quali lo Stato d'invio sia proprietario o affittuario nello Stato di residenza, sono esenti da ogni imposta e tassa di qualsiasi natura, ad eccezione delle tasse percepite a titolo di remunerazione di specifici servizi resi.

2. L'esenzione fiscale di cui al comma 1 di questo articolo non si applica alle imposte e tasse che, in base alla legislazione dello Stato di residenza, sono pagabili dalle persone che hanno stipulato un contratto con lo Stato d'invio.

Articolo 67

Inviolabilità degli archivi e dei documenti consolari

Gli archivi ed i documenti consolari di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario sono inviolabili in qualsiasi momento ed ovunque si trovino, purché siano tenuti separati da altre carte e documenti e, in particolare, dalla corrispondenza privata del capo dell'Ufficio consolare e di ogni persona che lavori con lui, nonché dai materiali, libri o documenti relativi alla loro professione o attività.

Articolo 68

Esenzioni dai diritti doganali

Lo Stato di residenza, in conformità con la propria legislazione, autorizza l'importazione ed esenta da ogni tassa, imposta doganale e altri diritti connessi stemmi, bandiere, insegne, timbri e sigilli, libri, materiale stampato ufficiale, mobilio ed attrezzature da ufficio, ed altri articoli simili forniti dallo Stato d'invio e destinati all'uso ufficiale dell'Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario, tranne il pagamento per la custodia, il trasporto e servizi analoghi.

Articolo 69***Procedimenti penali***

Se viene istruito un procedimento penale contro un funzionario consolare onorario, questi deve presentarsi davanti alle competenti Autorità. Tuttavia, tale procedimento deve essere condotto con il rispetto dovutogli per la sua posizione ufficiale e, eccetto quando è agli arresti o in detenzione, in modo da intralciare il meno possibile l'esercizio delle funzioni consolari. Quando si sia resa necessaria la detenzione di un funzionario consolare onorario, il procedimento contro di lui viene instaurato senza indugio.

Articolo 70***Protezione dei funzionari consolari onorari***

Lo Stato di residenza è tenuto a concedere ad un funzionario consolare onorario la protezione richiesta dalla sua posizione ufficiale.

Articolo 71***Esenzione dalla registrazione degli stranieri e dal permesso di residenza***

I funzionari consolari onorari, ad eccezione di quelli che esercitano a carattere lucrativo un'attività professionale o commerciale nello Stato di residenza, sono esenti da ogni obbligo previsto dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia di registrazione degli stranieri e di permesso di residenza.

Articolo 72***Esenzione fiscale***

Il funzionario consolare onorario è esente da ogni tassa ed imposta sulle indennità e sugli emolumenti che riceve dallo Stato d'invio in relazione all'esercizio delle funzioni consolari.

Articolo 73***Esenzione dai servizi personali e pubblici***

Lo Stato di residenza esenta i funzionari consolari onorari dai servizi personali e pubblici di qualunque natura essi siano, e dagli obblighi militari quali quelli connessi con le requisizioni, contribuzioni militari ed acquartieramento.

**CAPITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI****Articolo 74*****Istituzione di una Commissione mista***

Una Commissione mista formata da funzionari nominati da ciascuno dei due Stati si riunirà su richiesta di ognuna delle Parti Contraenti per assicurare la corretta applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 75***Soluzione delle controversie***

Le controversie tra i due Stati relative all'applicazione o all'interpretazione della presente Convenzione saranno risolte per via diplomatica.

Articolo 76***Ratifica, entrata in vigore, durata e denuncia della Convenzione***

1. La presente Convenzione è soggetta a ratifica ed entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di scambio degli strumenti di ratifica.
2. La presente Convenzione viene stipulata per un periodo indeterminato. Ciascuna Parte contraente potrà denunciarla in qualsiasi momento. In tal caso la Convenzione

cesserà di essere applicabile dal primo giorno del sesto mese successivo alla data in cui la notifica per iscritto sia stata ricevuta dall'altra Parte Contraente.

3. Ciascuna Parte Contraente potrà proporre all'altra la modifica o il completamento di uno o più articoli della presente Convenzione. Nel caso di accordo delle Parti Contraenti su tale modifica o completamento questi saranno oggetto di un Protocollo che farà parte integrante della presente Convenzione.

In fede di che, i plenipotenziari delle Parti Contraenti hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto il proprio sigillo.

Fatto a *KIEV* il *23 dicembre 2005* in due originali, ciascuno nelle lingue italiana ed ucraina, ambedue i testi facenti ugualmente fede.


Per la Repubblica Italiana

Jolanda Piretti per

Per l'Ucraina

[Signature]

Servizio del Certificato Diplomatico
e del Fianchi
Per osp. 177



€ 0,92

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0066240